

IMPORTANTE SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Se i Comuni richiedono l'esecuzione di opere al Consorzio devono pagarsele loro e non i loro cittadini come pretende la Bonifica

Nuova, piena conferma - da parte della Commissione tributaria regionale di Parma - di un gruppo di sentenze della Commissione tributaria provinciale di Piacenza in materia di Bonifica. Interessato, ancora una volta, il Consorzio Bacini Tidone Trebbia con sede a Borgonovo Valtidone (che, a differenza di quello con sede a Fiorzuola, ha esteso a dismisura - a giudizio della Confedilizia di Piacenza - la tassazione degli immobili urbani: di qui, l'enorme contenzioso che lo caratterizza).

I casi di cui si è occupata la Commissione tributaria regionale riguardano immobili situati in Comune di Rottofreno, per i quali il Consorzio di bonifica aveva negato il rimborso ai proprietari dei contributi pretesi dal 2001 in poi.

Dopo aver ribadito - contrariamente alle tesi sostenute dal Consorzio - che il pagamento dei contributi (anche senza formulazione al proposito di espressa riserva) non impedisce la richiesta di rimborso (nel termine quadriennale dal pagamento), la Commissione tributaria regionale - con una esaustiva sentenza dovuta allo stesso presidente della Commissione, dottoressa Marchetti - ha negato che opere eseguite dal Consorzio di Borgonovo nei Comuni di Rottofreno e Calendasco (regolamentazione - su richiesta della civica Amministrazione del primo - dello scarico delle acque nei canali di bonifica; spurgo e risagomatura del Colatore Raganella, su richiesta del sindaco di Calendasco; smaltimento acque nel 2002 a Boscone Cusani) legittimino la sottoposizione dei terreni e degli immobili della zona alla contribuzione obbligatoria pretesa dal Consorzio, rilevando che lo stesso piano di classifica consortile dà atto che il Consorzio ha per quella zona solo svolto "studi". Quanto alle opere, testualmente è detto nella sentenza: "Non contesta l'appellante che le stesse siano state eseguite per incarico del Comune o della Regione, con l'ovvia conseguenza che, non rientrando nella competenza dell'Ente (che ne resta solo l'esecutore materiale delegato), esse non possono dar luogo ad alcuna pretesa contributiva a danno dei consorziati, ma

La Confedilizia di Piacenza ha allo studio azioni nei confronti dei Comuni che pongono i propri cittadini nella condizione di sostenere spese di causa per non pagare i contributi pretesi dal Consorzio per opere comunali



del committente, che si finanzia a sua volta con i normali mezzi di prelievo fiscale. La mancanza di opere conseguenti, conferma che l'attività di studio non ha comportato per l'immobile in esame alcuno specifico, concreto e diretto vantaggio, onde deve essere disapplicato sul punto l'atto amministrativo che prevede l'obbligo di contribuzione. In assenza di tale presupposto e della redazione di un nuovo piano di riparto della contribuzione, l'appellante non ha diritto a pretendere alcunché, neanche nella misura minima e risulta, quindi tenuto a restituire quanto pagato".

La Commissione tributaria regionale ha dunque integralmente confermato quanto deciso dalla Commissione di Piacenza, «ma è importante - rileva una nota della Confedilizia di Piacenza, che ha dato notizia delle sentenze ottenute con l'assi-

stenza dell'avvocato Giacinto Marchesi - soprattutto il principio, già affermato da tutte le sezioni della Commissione regionale che si sono occupate di bonifica, che le opere richieste dai sindaci - che peraltro, in questo modo, si assumono la responsabilità di obbligare i loro cittadini a sostenere spese di causa per non pagare il contributo consortile - non obbligano al contributo». In questo senso, e poiché i casi dei Comuni di Calendasco e Rottofreno non sono i primi (stesso diritto, ad esempio, il Consorzio accampa, per lo stesso motivo, in comune di Ziano), la Confedilizia di Piacenza ha allo studio azioni nei confronti dei Comuni che, avvalendosi del Consorzio per opere di loro competenza (o accettando offerte dello stesso per opere sempre di competenza comunale), pongono i loro cittadini nella anzidetta situazione.

CONFEDILIZIA

Consorzi di bonifica e fognature comunali

La Corte d'Appello di Brescia (sentenza 59/2007) ha stabilito due importanti principi in materia di contribuzione dei Consorzi di Bonifica.

Il primo è questo. "Quando il sistema delle opere gestite da un Consorzio di bonifica funge come mero strumento di potenziamento della fognatura comunale, il vantaggio di cui godono gli immobili interessati da tali opere non è già diretto, come richiesto dall'art. 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 nell'elaborazione giurisprudenziale, ma meramente indiretto. Trattasi di utilità e vantaggi generici, nel senso che le opere contribuiscono a creare un tessuto idraulico e tecnologico che consente al Comune di più agevolmente adempiere i propri compiti tra i quali rientrano quelli di gestire l'intero approvvigionamento idrico e dell'allontanamento delle acque reflue dall'abitato".

Secondo principio stabilito dalla Corte. "Se gli immobili possono scaricare senza limitazioni i reflui e le acque meteoriche, se non vengono inondata in caso di eventi meteorici eccezionali, è perché essi sono serviti dalla rete fognaria comunale e, solo mediamente, perché questa è stata realizzata in modo da poter contare, in quei casi straordinari, sulle opere consortili. Il vantaggio fondiario non è allora tale da legittimare la pre-

tesa contributiva del Consorzio di bonifica".

I principi stabiliti rispondono correttamente a quanto statuito dalla Cass. S.U., 14 ottobre 1996, n. 8960, a proposito dell'immissione in corsi d'acqua, ricadenti nella manutenzione di Consorzi di bonifica, tramite fognatura comunale: "Un rapporto di contribuzione può istituirsi solo col Comune, che a sua volta - se mai - dovrebbe pagare un canone al Consorzio". Competendo al Comune provvedere al deflusso delle acque reflue e meteoriche, poiché a tale scopo il proprietario già versa specifica tassa o tariffa all'ente gestore della fognatura, ogni rapporto relativo all'uso di canali soggetti alla manutenzione di Consorzi di bonifica deve avvenire fra l'ente che provvede alla fognatura e il Consorzio interessato, restandone estraneo il contribuente. Il vantaggio fondiario recato all'immobile de quo è, ove sussistente, privo dei requisiti voluti dal r.d. 215 del 1933 come interpretato da concorde giurisprudenza: è infatti generico, non generale, indiretto, non diretto. Pertanto non può il Consorzio esigere dal proprietario un contributo di bonifica: al più, può pretendere il pagamento di un canone dall'ente che provvede al servizio di fognatura.

Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia